



COMUNE DI CAMASTRA
(*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*)

N. 11 /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proroga convenzione con la Comunità Alloggio "Humanitas et Salus" e prosecuzione ricovero disabile psichico.

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 14,00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Domenico Fichera	Viceprefetto	✓	
Dott. Giuseppe Salvatore Ciarcia	Viceprefetto Aggiunto	✓	
Dott. Carmelo La Paglia	Funzionario Economico Finanziario	✓	

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. Luigi Lazzaro;

La Commissione, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile;

PRESA IN ESAME la proposta di deliberazione indicata in oggetto, predisposta dai Resp. del Servizio II° che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.00, n.30;

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

L'O.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

- *Di approvare la superiore proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.*



**COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Settore Amministrativo

Ufficio Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Proroga convenzione con la Comunità Alloggio “Humanitas et Salus” e prosecuzione ricovero disabile psichico.

Il Responsabile del Servizio II°

Premesso che l'Amministrazione Comunale in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi Socio-Assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Premesso altresì, che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile il rientro o la permanenza in famiglia, l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Visti: la L.R. n. 22/86, la L.R. n. 724/94 e il Decreto Sanità della Regione Siciliana del 30/12/1997 che hanno assegnato alla residenzialità, pubblica e privata, ed in particolare a quella di tipo familiare (Comunità alloggio-case famiglia), un ruolo centrale nella riabilitazione sociale e sanitaria dei sofferenti mentali anche di nuova cronicità;

Viste:

- le circolari dell'Ass.to Reg.le EE.LL. n. 8 del 27/06/1996, n. 7 del 29/09/1999 e n. 3 del 14/06/2000, con le quali, tra l'altro, sono state date indicazioni per l'attivazione della residenzialità sociale di tipo familiare con l'impiego di strutture intermedie e alternative all'ospedale, per la riscoperta delle abilità residue, dell'autogestione, della storia personale dei disabili, finalizzata ad un loro nuovo progetto di vita;
- la circolare prot. n. 737 del 08/03/2002 dell'Ass.to Reg.le EE.LL. della Regione Siciliana con cui si specifica la permanenza dell'obbligo per i comuni di residenza a sostenere interventi di aiuto sociale e si ribadisce l'obbligo dei Comuni alla corresponsione delle rette di ricovero per i disabili mentali;

Atteso che la L. 328/2000 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* nonché la circolare assessoriale del 28/11/2002 determinano l'obbligo per i comuni di residenza alla corresponsione della retta di mantenimento sin dal giorno di avvenuto ricovero presso le strutture residenziali;

Vista la delibera G. C. n. 29 del 01/03/2018 con la quale è stato autorizzato il ricovero del disabile S.G. presso la Comunità Alloggio “Humanitas et Salus” dal 01/02/2018 al 31/01/2019;

Visto il verbale del 26/10/2018 sottoscritto dai Responsabili dell'ASP e dall'Assistente Sociale del Comune di Camastra, i quali discutono sull'andamento del percorso del disabile e concordano la proroga nella struttura;

Accertato che la Comunità Alloggio "Humanitas et Salus" con sede legale a Santa Elisabetta, C/da San Marco n. 1, è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento per attuazione dell'assistenza in favore degli inabili tipologia Comunità Alloggio giusto Decreto d'iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati al n. 4356 per una ricettività di n. 10 unità;

Ritenuto opportuno prorogare il ricovero del Sig. S. G. presso la Comunità Alloggio "Humanitas et Salus" con sede a Santa Elisabetta con decorrenza dal 01/02/2019 per la durata di un anno;

Che in ottemperanza alle disposizioni normative dell'art. 16 comma 4 della convenzione, a suo tempo stipulata con la comunità in oggetto, sino al rinnovo della stessa o all'effettiva dimissione dell'assistito "l'Ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della presente convenzione";

Che la circolare Ass. to Reg. le n. 9/94 conferma il principio della logica continuità dell'attività assistenziale e conseguente diritto al rimborso nei confronti dei Comuni dei costi sostenuti per le prestazioni rese senza soluzioni di continuità;

Vista la nota dell'Ass.to alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali prot. n. 2002 del 01/10/2003 avente ad oggetto: "Comunità Alloggio per disabili mentali - Determinazione misure rette di ricovero - Chiarimenti.", rilevato che si invitano i Comuni, previa analisi dei costi del personale impiegato per unità e profili alla corresponsione di rette di ricovero giornaliere commisurate agli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori, con adeguamento del compenso fisso mensile ai nuovi livelli contrattuali ed aggiornamento della retta di mantenimento rivalutata secondo l'indice ISTAT;

Dato atto che sulla base della normativa vigente sull'accesso ai servizi residenziali (Art. 7 D.A. 867/S7 del 15/04/2003) il predetto paziente è tenuto a compartecipare al costo del servizio sulla base della dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE prodotta dallo stesso;

Ritenuto di richiedere il contributo all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, a supporto delle spese sostenute dal Comune nell'ambito dei servizi e interventi sociali, finalizzato al mantenimento dei disabili mentali, ospiti di Comunità Alloggio;

Vista la L.R. n. 22/86 artt. 16 e 17;

Visto l'O.R.E.E.LL;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

SI PROPONE

- 1. Di prorogare** il ricovero e rinnovare la convenzione con la Comunità Alloggio "Humanitas et Salus" con sede a Santa Elisabetta del disabile psichico, meglio generalizzato in premessa, per il periodo di un anno a datare dall'01/02/2019, secondo le modalità e condizioni contenute nella convenzione sottoscritta dalle parti;
- 2. Di attribuire** al Responsabile del Servizio II° la presuntiva somma di €. 30.000,00 che ricade nell'intervento 1100403 cap. 3 "Ricovero minori, disabili psichici ed anziani";


- 3. Dare mandato** al Responsabile del Servizio II° ad adottare tutti gli atti necessari e consequenziali ivi compresa la gestione della complessiva spesa di €. 30.000,00, nei limiti consentiti dal regime di esercizio provvisorio ex art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 e a stipulare con il legale rappresentante dell'Ente la relativa convenzione;
- 4. Dare atto** che l'utente comparterà al costo del servizio residenziale nella misura prevista dall'art. 7 D.A. 867/S7 del 15/04/2003;
- 5. Provvedere** ad incamerare la quota di compartecipazione posta a carico dell'assistito;
- 6. Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza a provvedere.

Il Resp.le del Servizio II°
(Sig.ra Nicodemo Carmelina)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Resp.le del Servizio II°
(Sig.ra Nicodemo Carmelina)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dr. Raimondo Torregrossa)





C O M U N E D I C A M A S T R A
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Servizi Sociali

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI.

L'anno duemila..... addi del mese di in esecuzione della delibera G.M. n°..... del, tra l'**Amministrazione Comunale** di legalmente rappresentata dalla domiciliata per la carica presso il Comune di C.F. e il Signor nato a il C.F. nella qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede operativa in Via in possesso dell'autorizzazione al funzionamento giusto Decreto n° del dell'Assessorato Regionale Enti Locali per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n° posti letto;

PREMESSO

- che l'**Amministrazione comunale** di Camastra, in attuazione della Legge Regionale n° 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti.
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità di servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16 comma 4°, lett. c), della legge regionale n° 22/86, nella legge regionale n° 142/90, capo VIII, e nelle legge regionale n° 48/91, art.1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. e l'ente prescelto;

■ che il predetto Ente..... si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione:locali attrezzi, arredi, impianti, in conformità gli standard regionali nonché personale specializzato qualificato così come appresso indicato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della comunità alloggio sita in Via a invitato dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di salute mentale competente per territorio dell'Azienda U.S.L. n. 1.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n° 1 unità per disabili psichici residenti nel territorio.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2 Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 i soggetti affidati dell'A.C. anche attraverso le circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere del Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presunta dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché nell'esercizio successivo.

Art. 3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriore iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4
Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- a) la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- b) la riacquisizione di abilità individuale e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- c) il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- d) il recupero scolastico e la formazione professionale;
- e) l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno;
- f) l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- g) il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- h) l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre in particolare:

- a) a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- b) a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di tre letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- c) a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala pranzo;
- d) a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- e) a garantire prestazioni medico - infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- f) a assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quanto altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- g) ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- h) a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- i) a predisporre linee programmatiche unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- j) a riferire semestralmente all'Ufficio Servizio Sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- k) a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

l) a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

- a) N° 1 operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di Assistente Sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) N° 2 assistenti agli inabili o anziani;
- c) N° 2 infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) N° 2 ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) N. 1 animatore in convenzione;
- f) N. 1 assistente notturno;

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna, inoltre, a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria, corrispondendo i relativi oneri previdenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. presentare apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7
Fruizione del servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C., si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 8
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi 30 giorni dalla data di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità.

Art. 9
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10
Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di €. _____ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. _____ da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13
Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C., ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmettere gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari. Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14
Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni graverà sul Fondo Sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15
Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla Comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni a decorrere dal al

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, o nel caso in cui si verifica la possibilità di poter fare assistere l'interessato da un'altra struttura adeguata a minor costo o gratuito, ove non sia possibile procedere da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17
Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore. Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziale il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 1^o

Validità della convenzione:

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o della sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Decreto Assessoriale di iscrizione all'albo Regionale sezione inabili tipologia Comunità Alloggio in applicazione all'art. 26 della Legge Regionale 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Certificato fallimentare;
- Attestato di revisione;

Art. 2^o

Registrazione convenzione:

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.L. 26/04/86 n. 13.

Art. 2^o

Rinvio:

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 2^o

Foro competente:

In caso di controversia giurisdizionale il foro competente è quello di Agrigento.

Camastra, 1

Legale Rappresentante dell'Ente:

Responsabile del Servizio I^o

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Fichera Domenico

Dott. Ciacià Salvatore

Dott. La Paglia Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione in ottemperanza all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online 15 giorni consecutivi dal 13-02-2018, (Reg. Pub. N. M1)

Li 28-02-2018

IL MESSO COM/LE

(C. Nicodemo)

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-2-2019 in quanto:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li 11-2-2019

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Camastra, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI